

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1727)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e dal **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1961

Eliminazioni delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di ricondurre nell'ambito del bilancio dello Stato anche le somme che, per motivi vari, danno luogo a gestioni speciali contravvenendo così al principio della unicità del bilancio medesimo, è diventata urgente, atteso che circostanze di carattere eccezionale e l'ampliarsi delle attività dirette ed indirette dello Stato hanno fatto sì che le norme della contabilità generale dello Stato non hanno potuto essere integralmente applicate.

Si sono costituite, così, accanto alla gestione del bilancio una serie di gestioni le quali, pure effettuandosi dalle Amministrazioni statali, sfuggono ai normali controlli, con la conseguente possibilità di abusi ed irregolarità che è assolutamente necessario eliminare affinché il sindacato sulla gestione delle varie Amministrazioni possa efficacemente svolgersi con completezza su tutti i fondi che da esse sono gestiti.

Dai risultati del pregevole lavoro compiuto e dalle proposte presentate dalla Commissione per l'applicazione delle direttive

parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio (costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1954) è emerso che una normalizzazione di questo settore è possibile solamente imponendo che tutta la gestione svolta comunque dagli organi delle Amministrazioni dello Stato — per compiti istituzionali diretti o anche indiretti — venga completamente convogliata nell'ambito del bilancio statale.

L'indicazione di questo principio può a prima vista sembrare superflua se si pone mente che la sola norma legale vigente è quella che non ammette gestioni fuori bilancio; ma se si considera che, di fatto, per le cause già indicate, queste gestioni esistono, occorre convenire sulla necessità di dare maggiore efficacia ed un contenuto effettivamente pratico ed operante al principio che tutte le entrate e tutte le spese devono avere la loro contabilizzazione in bilancio.

Questo principio deve essere applicato anche per i casi nei quali vi siano entrate da

utilizzare per far fronte a spese che sono direttamente in funzione dell'esplicazione di attività con le quali si soddisfano gli scopi per il cui raggiungimento si sono conseguite le entrate medesime.

Sulla materia il Governo ebbe già a presentare al Senato della Repubblica un disegno di legge (Atto del Senato n. 2375 - II Legislatura), il quale non potè però seguire il suo *iter* in conseguenza dell'intervenuto scioglimento delle Assemblee legislative.

Il provvedimento viene ora riproposto nel testo risultante dall'unito disegno di legge, il quale nelle sue linee fondamentali si informa agli stessi criteri che ebbero ad ispirare il cennato disegno di legge, integrandolo — peraltro — con una opportuna disciplina della facoltà dell'Amministrazione a percepire ulteriormente le somme che ora alimentano le gestioni extra bilancio ricadenti nel campo di applicabilità di esse, nonché della possibilità ulteriore di provvedere, attraverso il bilancio statale, alle spese che danno contenuto alle gestioni di che si tratta.

Premesse queste considerazioni, si illustrano qui di seguito i singoli articoli.

Con l'articolo 1 si dispone che le somme che, indipendentemente dalla gestione del bilancio, siano percepite sotto qualsiasi denominazione ed a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni dello Stato devono essere versate in Tesoreria con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Il primo comma, salvo quanto detto al successivo articolo 9, recepisce l'assoluta generalità della norma, mentre il secondo comma contiene la naturale estensione del precepto alle Amministrazioni autonome.

In conseguenza dell'obbligo risultante da tale norma e dell'assoluta generalità di esso, l'articolo 2 dispone che i funzionari e gli agenti contabili dello Stato che a qualsiasi titolo introitino le somme di che si tratta debbono effettuare l'immediato versamento.

Con l'articolo 3, si prevede la possibilità di disporre assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri in-

teressati, in corrispondenza e nei limiti delle somme acquisite alla entrata del bilancio, al fine di sopperire alle finalità alle quali è rivolta la percezione delle somme. Tale norma si rende necessaria per assicurare la continuità dei servizi che ora vengono finanziati con le gestioni extra bilancio e che rispondono ad insopprimibili esigenze dell'Amministrazione.

La norma si integra, peraltro, con il disposto del successivo articolo 4 il quale stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le entrate e le spese che non siano già disciplinate da precedenti disposizioni legislative ed alle quali non si ravvisi di poter rinunciare, dovranno trovare la loro regolazione legislativa. Decorso tale periodo di transizione senza che sia intervenuta la detta regolazione legislativa nessun introito od erogazione potrà ulteriormente aver luogo per i rispettivi oggetti.

Con gli articoli 5, 6 e 7, si stabiliscono le sanzioni per la inosservanza dell'obbligo del versamento in Tesoreria delle somme e per la mancata denuncia delle infrazioni alle disposizioni della legge; sanzioni la cui adozione si rende assolutamente indispensabile per impedire il risorgere di qualsiasi gestione fuori bilancio.

L'articolo 8 contiene norme transitorie e di passaggio dall'attuale situazione alla normalità, fissando le modalità ed i termini per la prima applicazione del provvedimento.

L'articolo 9 stabilisce anzitutto che le gestioni già regolate da leggi speciali (quale ad esempio, il Fondo per il soccorso invernale ed il Fondo addestramento lavoratori) continuano a svolgersi con le modalità sancite dalle particolari disposizioni che le disciplinano. Il che risponde alla natura del provvedimento in esame, che è inteso a regolare le gestioni costituite in modo anomalo, mentre quelle già stabilite per legge rispondono a necessità espressamente riconosciute dal Parlamento, il quale nell'autorizzarle di volta in volta ne ha anche disciplinato le modalità di attuazione, anche a salvaguardia della regolarità del relativo esercizio.

Il detto articolo dispone pure che i Comitati, le Commissioni e gli altri Organi in seno alle Amministrazioni dello Stato che gestiscano fondi in tutto od in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, devono presentare il rendiconto della gestione che viene sottoposto al controllo della Corte dei conti e delle competenti ragionerie.

Viene altresì sottoposta al controllo della Corte dei conti la gestione di somme dovute a norma di legge al personale delle Amministrazioni statali per attività istitu-

zionali esplicate per conto o nell'interesse dei terzi o di altre Amministrazioni oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento dei servizi.

Si dà inoltre facoltà alla Corte dei conti ed al Ministero del tesoro di disporre accertamenti diretti, ove siano ritenuti necessari.

L'articolo 10, infine, autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le somme che, indipendentemente dalla gestione del bilancio, siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali o a particolari gestioni, devono essere versate in Tesoreria con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Per le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo dette somme debbono essere versate in Tesoreria o nelle Casse delle Amministrazioni stesse con imputazione ad appositi capitoli di entrata dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

I funzionari, gli agenti contabili dello Stato ed in genere tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme di cui all'articolo precedente, debbono effettuare l'immediato versamento con le modalità indicate nell'articolo medesimo.

Art. 3.

In corrispondenza e nei limiti delle somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere disposte apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni autonome competenti, per le finalità alle quali è intesa la percezione delle somme medesime.

Art. 4.

Per le spese che non siano già regolate da disposizioni legislative di carattere generale o speciale, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla relativa disciplina legislativa.

Entro lo stesso termine dovrà provvedersi alla disciplina legislativa delle entrate il cui titolo alla percezione da parte delle Amministrazioni non derivi da preesistenti disposizioni di legge.

Decorso il termine di cui ai commi precedenti, nessun ulteriore introito od erogazione potrà effettuarsi rispettivamente per le entrate e le spese che si trovino nelle condizioni in essi previste, ove detta disciplina legislativa non sia intervenuta.

Art. 5.

I funzionari, gli agenti contabili dello Stato ed in genere tutti coloro che omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 2 incorrono, per ciò solo e salvo ogni altra responsabilità, in una pena pecuniaria non inferiore al ventesimo e non superiore al decimo dell'ammontare annuo dello stipendio, paga o assegno di cui risultino in godimento all'atto della omissione; nel caso in cui non siano provvisti di alcuna retribuzione periodica la pena pecuniaria è determinata in una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 300.000. Gli stessi sono inoltre tenuti solidamente al pagamento a favore dello Stato, degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, per tutto il periodo per il quale le somme medesime vennero sottratte alla disponibilità della Tesoreria o della Cassa dell'Amministrazione autonoma.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono anche i funzionari ed agenti contabili dello Stato e tutti coloro che abbiano ordinato spese sulle somme non versate od in violazione del disposto del precedente articolo 4, ultimo comma, salva l'azione di responsabilità prevista dagli articoli 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, quando ne ricorra il caso.

Art. 6.

I Direttori generali, i Capi di servizio e i Direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Sta-

to, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti devono farne senza ritardo denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministero del tesoro.

Gli inadempienti all'obbligo della denuncia incorrono nelle medesime sanzioni stabilite per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.

Lo stesso obbligo di denuncia incombe ai competenti Ministri ed ai Sottosegretari di Stato che abbiano notizia delle infrazioni suddette.

Art. 7.

L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del Procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite per i giudizi di responsabilità dal regolamento di procedura 10 agosto 1933, n. 1038.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1, conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso articolo 1.

In caso di inadempienza saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.

Art. 9.

Le gestioni già regolate da leggi speciali continuano a svolgersi con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano.

I Comitati, le Commissioni e gli altri Organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi in tutto od in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, devono presentare annualmente il rendiconto della gestione alla Corte dei conti, per il tramite delle competenti Ragionerie, per i rispettivi controlli.

I rendiconti annuali delle gestioni di cui al precedente comma saranno annessi al rendiconto generale dello Stato.

È altresì prescritta la presentazione annuale alla Corte dei conti dei rendiconti relativi alla gestione delle somme dovute a norma di legge al personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto o nell'interesse dei terzi o di altre Amministrazioni oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento dei servizi.

La Corte dei conti ed il Ministero del tesoro hanno facoltà di disporre, ciascuno per la parte di competenza, gli accertamenti diretti che abbiano a ritenere necessari.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.